

IV

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra il 1° agosto 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 14 giugno 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 10 luglio 2023

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese
forestali del Cantone Ticino**

del 14 giugno 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013, del 12 luglio 2016, del 25 aprile 2018, del 10 ottobre 2018, del 22 gennaio 2019 e del 27 ottobre 2021 (BU 47, 2013, 37, 2016, 35, 2018, 48, 2018, 9, 2019, 44, 2021) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art.10.1 Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Personale forestale	salario orario	salario mensile
1 Ingegnere forestale SUP	30.40	5'735.00
2 Forestale ST	27.90	5'262.00
3 Capo squadra	25.55	4'817.00
4 Selvicoltore qualificato	24.35	4'589.00

	salario orario	salario mensile
Personale forestale		
5 Operaio forestale	23.15	4'362.00
6 Ausiliario forestale	22.00	4'146.00
7 Operaio qualificato	23.30	4'391.00
Personale amministrativo	salario orario	salario mensile
8 Impiegato di commercio con AFC	24.24	4'200.00

(il resto dell'articolo rimane invariato)

Art. 11 Adeguamento dei salari al rincaro

(...)

Sui salari lordi percepiti a dicembre 2022 dai lavoratori, (...) deve venir riconosciuto un aumento salariale dell'1%.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° agosto 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 14 giugno 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 10 luglio 2023